

Aggiornato con le modifiche:  
D.C.C. n.10 del 26 marzo 2003  
D.C.C. n. 36 del 26 settembre 2006



**CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

**REGOLAMENTO**

per il

**SERVIZIO ACQUA POTABILE**

**( DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 141 DEL 20/03/2001)**



Anno 2001

## **Sommario**

### **Titolo I Norme Generali**

1. Gestione del Servizio
2. Somministrazione dell'acqua potabile
3. Divieto di utilizzazione dell'acqua
4. Nuove costruzioni

### **Titolo II**

#### **Concessione di fornitura: generalità e modalità presentazione domande.**

5. Modalità per la concessione di nuova fornitura di acqua potabile
6. Avvio del rapporto contrattuale
7. Concessioni provvisorie o per usi diversi
8. Obblighi nascenti con la presentazione della domanda
9. Edifici con più unità immobiliari
10. Decorrenza e durata della concessione
11. Cessazione, trapasso o subentro di utenza. Risoluzione dei contratti.

### **Titolo III**

#### **Gestione del Servizio**

12. Interruzione o deficienza nel deflusso
13. Continuità e Servizi d'emergenza
14. Livelli minimi del Servizio
15. Crisi qualitativa
16. Divieto di sub-concessione
17. Derivazioni, Spese di impianto e contributi
18. Derivazione o presa unica. Opere successive
19. Potenziamento derivazioni
20. Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio
21. Diametro delle derivazioni e dei contatori
22. Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto. Monomissione degli stessi . Furto del contatore

### **Titolo IV**

#### **Norme per le reti interne**

23. Norme specifiche per gli impianti e la rete di distribuzione interna

### **Titolo V**

#### **Impianti antincendio e approvvigionamento autonomo di acqua**

24. Bocche ed impianti antincendio
25. Sigilli degli impianti antincendio
26. Pozzi Privati

**Titolo VI**  
Canoni, tariffe, contributi e depositi

- 27. Canoni, tariffe e contributi
- 28. Depositi di garanzia
- 29. Misurazione dell'acqua
- 30. Indicazioni errate del contatore e impossibilità di rilevamento dei consumi
- 31. Pagamento canoni, tariffe e contributi
- 32. Sospensione e riattivazione
- 33. Fughe dopo il contatore
- 34. Prelievi abusivi
- 35. Ricorsi

**Titolo VII**  
Controlli e verifiche

- 36. Visite di controllo
- 37. Compiti dei letturisti
- 38. Compiti dei tecnici del servizio e della P.M.
- 39. Cambi e verifiche dei contatori

**Titolo VIII**  
Rapporti con gli utenti – Sanzioni

- 40. Rapporti con gli utenti
- 41. Sanzioni

**Titolo IX**  
Norme finali e transitorie

- 42. Aggiornamento vecchie utenze
- 43. Adeguamento vecchie utenze
- 44. Efficacia del Regolamento
- 45. Entrata in vigore e norma transitoria

# TITOLO I

## Norme generali.

### Articolo 1 Gestione del servizio

Il servizio di fornitura dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

La gestione del civico Acquedotto di questo Comune è assicurata dal Settore V "Gestione Risorse" – Area economico-finanziaria, nonché dal Settore VIII "Gestione della Città" – Area Tecnica.

Al Settore V – Gestione delle risorse – compete:

- 1) la ricezione e l'istruttoria delle domande di allaccio al civico Acquedotto, l'adozione del provvedimento finale di concessione delle utenze e la stipula dei relativi contratti, nonché eventuali revoche delle concessioni;
- 2) lettura dei contatori e rilevazione periodica dei consumi;
- 3) la gestione contabile del Servizio, ivi compresa la formazione dei ruoli e la fatturazione sulla base della rilevazione dei consumi;
- 4) la riscossione dei canoni e di tutte le entrate afferenti il Servizio, anche attraverso soggetti esterni, nonché l'attivazione delle procedure per il recupero crediti.

Il Settore si avvale del personale amministrativo e contabile, nonché dei lettori.

Al Settore VIII compete la gestione tecnica dell'Acquedotto, consistente nelle seguenti attribuzioni:

- 1) costruzione e manutenzione del civico Acquedotto e della rete idrica;
- 2) installazione, manutenzione e distacco dei contatori, nonché verifica del regolare funzionamento degli stessi, su segnalazione del Settore V.

Il Settore si avvale del personale tecnico (ingegneri, geometri, idraulici, operai, ecc.) ad esso assegnato.

Le operazioni di distacco dei contatori degli utenti morosi si effettuano a cura dell'Ufficio Tecnico (VIII Settore) con la continua presenza ed assistenza del personale del Settore Polizia Municipale (Area di vigilanza).

### Articolo 2 Somministrazione dell'acqua potabile

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	<b>Uso domestico</b>	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, giardini, animali inservienti direttamente la stessa;
B	<b>Uso commerciale</b>	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc. <b>depositi, garage, studi professionali, laboratori, società di servizi vari, ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003).</b>
C	<b>Uso comunitario</b>	caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
D	<b>Uso industriale</b>	piccole industrie, allevamenti, botteghe artigianali, capannoni artigianali, autolavaggio, ecc., ed uso potabile degli addetti;
E	<b>Uso speciale</b>	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc. <b>uso costruzione ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003),</b>
F	<b>Utenze sociali</b>	IPAB, associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, <b>associazioni culturali e di volontariato senza fini di lucro e in genere le ONLUS ( D.C.C. n. 36 del 26/3/2003)</b>

Tutti gli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio di questo Comune vengono approvvigionati, esclusivamente per il consumo umano e per i bisogni igienico-sanitari dall'Acquedotto comunale con acqua potabile.

E' facoltà del Comune concedere l'acqua, sempre esclusivamente per i consumi umani e far fronte ai bisogni igienico-sanitari, anche a fabbricati posti ai confini comunali, previo nulla-osta dei Comuni interessati.

**Per gli edifici non serviti dalla rete dell'Acquedotto civico il Comune si riserva di concedere la fornitura dell'acqua potabile secondo le modalità ritenute più opportune ed in considerazione dei mezzi disponibili.**

Il Comune, a suo insindacabile giudizio ed in presenza di disponibilità, può concedere la fornitura dell'acqua potabile anche per utilizzi industriali, per lavori edili e per altri usi ritenuti compatibili, nonché per alimentare bocche antincendio ed impianti antincendio di edifici. La concessione per tali usi può essere ordinaria ovvero temporanea per fronteggiare situazioni contingenti e/o di emergenza.

### *Articolo 3*

#### *Divieto di utilizzazione dell'acqua*

L'acqua potabile concessa secondo le modalità del presente Regolamento, non può essere utilizzata, neanche temporaneamente, per:

- 1) irrigare o innaffiare orti anche se annessi ad abitazioni;
- 2) irrigare o innaffiare giardini, con la sola eccezione di quelli della superficie massima di mq. 200 annessi a fabbricati;
- 3) usi industriali non espressamente autorizzati;
- 4) usi artigianali (lavorazione marmi, lavaggio auto, etc.), se non autorizzati;
- 5) sub-concessioni o vendita a terzi;
- 6) usi diversi da quelli risultanti dal contratto di fornitura;
- 7) utilizzazioni vietate o non consentite dal presente Regolamento.

### *Articolo 4*

#### *Nuove costruzioni*

Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per la realizzazione di nuovi fabbricati o per la ristrutturazione di quelli esistenti è subordinato alla presentazione del progetto di cui al comma seguente.

I progetti dei nuovi fabbricati o delle opere di ristrutturazione dovranno contenere tra gli elaborati una specifica Relazione ed idonei disegni atti a descrivere compiutamente gli impianti relativi al servizio idrico integrato (acqua e fognatura).

L'obbligo anzidetto sussiste anche per i fabbricati che prevedono l'approvvigionamento autonomo dell'acqua potabile, e ciò per poter successivamente dare attuazione alle prescrizioni contenute nell'articolo 26 del presente Regolamento.

## TITOLO II

### Concessione di fornitura: generalità e modalità presentazione domande.

#### Articolo 5

##### Modalità per la concessione di nuova fornitura di acqua potabile

La domanda per una **nuova fornitura**, da redigersi in competente bollo sul modello all'uopo predisposto dal Servizio Amministrativo Acquedotto, deve essere diretta a questo Comune e sottoscritta dall'utente (*proprietario dell'immobile, inquilino, locatore, amministratore condominiale, legale rappresentante della Società o dell'Ente, titolare dell'Azienda, o, comunque, da soggetto munito di titolo giuridico per l'uso dell'immobile*) o da un suo rappresentante munito di apposita procura speciale. In particolare la domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;
- il codice fiscale o partita I.V.A. del titolare;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio ( proprietario, affittuario, altri);
- l'uso per cui è richiesta la concessione e, se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;
- la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

La domanda, inoltre dovrà essere corredata:

- a) dall'autocertificazione sulla proprietà dell'immobile, se inoltrata *dal proprietario o da un suo rappresentante munito di procura speciale*;
- b) da copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune per gli edifici di nuova costruzione;
- c) da copia conforme del contratto di locazione o dal nulla-osta del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti in materia di presentazione dei documenti alla P.A., se prodotta da *inquilino o locatario*;
- d) da copia conforme della delibera assembleare di nomina, se presentata dall'Amministratore condominiale;
- e) da copia conforme di documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore dell'istanza, nei casi in cui il richiedente sia una *Società commerciale o un Ente pubblico o privato*;
- f) da copia conforme del titolo abitativo, in *tutti gli altri casi*;
- g) in tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione.

~~Alla domanda, da chiunque presentata, devono inoltre essere allegato una certificazione catastale dalla quale si possano evincere gli estremi (partita, foglio, particella, subalterno, etc.) di ogni singola "unità immobiliare", e le piante dei singoli piani, e di almeno una sezione dell'intero edificio.~~

~~Il locale o il sito contatore di cui all'articolo 20 deve essere espressamente evidenziato. Le suddette planimetrie, in scala 1:100, vanno prodotte in duplice esemplare e devono indicare la rete idrica interna di distribuzione a partire dal contatore, nonché le condotte di smaltimento delle acque nere. ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003).~~

Il locale o il sito del contatore, di regola, deve essere posto in luogo prospiciente su pubblica via, a confine con aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.

~~Qualora nell'edificio fossero presenti anche condotte di distribuzione di acqua proveniente dalla rete comunale ed utilizzata per usi non esclusivamente potabili e igienico sanitari, i tracciati delle varie condotte dovranno essere indicati con colorazioni diverse.~~

~~Una copia delle planimetrie e sezioni di cui ai precedenti commi sarà trattenuta agli atti del Comune, l'altra verrà restituita all'utente il quale dovrà tenerla sempre a disposizione del personale comunale di vigilanza e di controllo per eventuali operazioni di verifica.~~

~~In presenza di edifici con più unità immobiliari la presentazione della documentazione catastale o dei disegni di cui innanzi deve essere effettuata, per l'intero immobile, prima della realizzazione di qualunque derivazione, dal costruttore e dal primo richiedente l'utenza. ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003)~~

#### Articolo 6 Avvio del rapporto contrattuale

Le domande di cui all'articolo precedente vanno redatte su modulo prestampato a cura del Comune.

Il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente e l'emanazione del provvedimento dirigenziale di concessione è stabilito in giorni sessanta, ad eccezione delle situazioni più complesse che richiedono più sopralluoghi e/o posa delle tubazioni stradali e/o presuppongono il rilascio di permessi o autorizzazioni di terzi. In questi ultimi casi, il Servizio Amministrativo dell'Acquedotto, su espressa indicazione del Servizio Tecnico, fornisce al richiedente risposta scritta con l'indicazione dei tempi presuntivamente necessari per i successivi interventi.

L'installazione del contatore, con la conseguente attivazione della fornitura, salvi impedimenti adeguatamente motivati, avverrà entro trenta giorni dalla stipula del contratto di somministrazione, redatto su moduli predisposti dal competente ufficio e che dovrà essere sottoscritto dal titolare della concessione.

Gli utenti morosi non sono legittimati a richiedere nuove concessioni o la volturazione di altre preesistenti, ancorchè da intestare ad altri soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o alla stessa Società.

#### Articolo 7 Concessioni provvisorie o per usi diversi

La domanda di fornitura per esecuzione di lavori edili, per bocche stradali antincendio, ~~da redigersi sul modello all'uso predisposto dal Servizio Amministrativo dell'Acquedotto comunale ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2006)~~, deve essere diretta a questo Comune e sottoscritta dal richiedente (*costruttore edile, proprietario dell'immobile, legale rappresentante della Società o dell'Ente, titolare dell'Azienda, etc.*) o da un suo rappresentante munito di apposita procura speciale.

In particolare, la domanda deve essere corredata:

- a) se per uso costruzione: dall'autocertificazione in ordine alla esistenza delle necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- b) se per uso industriale: da tutta la documentazione atta a dimostrare che l'attività industriale oggetto della fornitura è regolarmente autorizzata, anche per gli aspetti inquinanti ed ambientali; dalla quantificazione del fabbisogno giornaliero eventualmente differenziato per periodi;
- c) per tutte le istanze: da copia conforme di documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore dell'istanza nei casi in cui il richiedente sia una *Impresa*, una *Società commerciale* o un *Ente pubblico o privato*.

Il Servizio Amministrativo Acquedotto può, in sede di istruttoria dell'istanza e ~~per una sola volta ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003)~~, richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

#### Articolo 8 Obblighi nascenti con la presentazione della domanda

La presentazione della domanda di somministrazione dell'acqua, per qualunque uso, comporta per il richiedente la piena conoscenza ed accettazione delle norme del presente Regolamento.

*Articolo 9*  
*Edifici con più unità immobiliari*

Ogni edificio o gruppi di edifici della stessa proprietà, fabbricati condominiali o condomini composti da più edifici sono, di norma, serviti da un'unica derivazione e, quindi, da un contatore e gestiti da un solo contratto di fornitura.

Il Comune, come meglio verrà disciplinato dall' art. 19, può tuttavia concedere, a suo insindacabile giudizio e previa richiesta dell'utente, il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni e l'installazione di più contatori con spese, in ogni caso, a totale carico del richiedente. E' comunque facoltà dei proprietari degli immobili o delle amministrazioni condominiali installare, a loro cura e spese, contatori divisionali per ogni singola unità immobiliare. In tali casi l'importo dei consumi complessivi dell'acqua verrà sempre addebitato all'utenza contrattuale sulla base delle registrazioni risultanti dall'unico contatore installato dal Servizio Tecnico Acquedotto, rimanendo ai contatori divisionali esclusivamente la funzione di fornire all'utenza stessa gli elementi per la suddivisione dei consumi.

Tuttavia, negli edifici con meno di ~~otto~~ **13 ( D.C.C. n. 36 del 26/9/2006)** unità immobiliari il Comune può procedere con una sola derivazione ad installare più contatori corrispondenti al numero delle unità immobiliari, previa però stipula di singoli ed autonomi contratti di fornitura **e con spese per le opere di derivazione a totale carico dell'utente che per primo richiede la fornitura. ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003)**

~~In quest'ultima ipotesi gli adempimenti relativi alla presentazione dei disegni e della documentazione catastale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento devono essere soddisfatti, per l'intero immobile, dall'utente che, per primo, richiede la fornitura. Parimenti verranno addebitati al primo richiedente le spese per le opere di derivazione e per il contributo *una tantum* senza che lo stesso possa successivamente richiederne al Comune la restituzione.~~

~~Ove il richiedente non disponga dei disegni e della documentazione di cui al comma precedente, questi possono essere acquisiti presso il Comune, previa pagamento delle spese di riproduzione e di eventuali diritti di rilascio ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003).~~

~~Articolo 9 bis~~ **STRALCIATO (D.C.C. n. 36 DEL 26/9/2006)**

~~Fornitura di acqua per uso non domestico ad unità immobiliari condominiali~~

~~Qualora, all'interno di una struttura condominiale servita da un'unica derivazione o, quindi, da un unico contatore l'acqua venisse utilizzata per uso non domestico, l'utilizzatore è tenuto a richiederlo, con spese a proprio carico, l'installazione di un contatore divisionale previa stipula di apposito contratto. La lettura del contatore divisionale sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.~~

*Articolo 10*  
*Decorrenza e durata della concessione*

La concessione decorre dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui ha inizio l'erogazione. L'attivazione della fornitura deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto di somministrazione, salvi impedimenti adeguatamente motivati.

La concessione ha durata annuale con scadenza 31 dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide, comunque, con il 31 Dicembre dell'anno in corso del quale il contratto viene stipulato.

La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario.

In caso di cessazione dell'utenza il titolare dovrà darne immediata notizia al Servizio Amministrativo dell'Acquedotto chiedendo la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del semestre in corso. I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad



avvisare, **entro due mesi** il Servizio Amministrativo dell'Acquedotto dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto.

Gli eredi, inoltre, sono responsabili in solido, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

In caso di nomina di un nuovo Amministratore di Condominio lo stesso deve subentrare nel contratto con il Comune mediante presentazione del verbale assembleare recante la sua nomina.

~~Le modifiche del contratto vengono effettuate su richiesta del titolare con gli oneri di volturazione, rapportati all' 80% del diritto fisso di cui al n. 1 della Tabella A allegata al presente Regolamento. (D.C.C. n. 36 del 26/09/2006).~~

Tutte le spese per le tasse, imposte, bolli necessari per la stipula del contratto, sia di nuova utenza che di subentro o di qualsiasi altra situazione equivalente, sono a totale carico dell' utente.

Nel caso in cui il Comune venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 giorni, a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione nonché all'applicazione della sanzione di Lire 200.000 € 103,29 ai sensi dell'articolo 41, II° comma, lett.c) del presente Regolamento.

#### Articolo 11

##### *Cessazione, trapasso o subentro di utenza Risoluzione dei contratti*

L'utente che intende disdire il contratto di fornitura dell'acqua potabile comunale deve darne avviso per iscritto al Comune e riconsegnare in buono stato il contatore ed i relativi accessori.

Nei casi di passaggio di utenza per cambio del soggetto utilizzatore della fornitura, tanto l'utente che cessa quanto quello che subentra devono darne immediato avviso al Comune. Il subentrante dovrà espressamente accettare le norme del presente Regolamento con dichiarazione contenuta nella domanda che dovrà essere presentata, in competente bollo, sul modello all'uopo predisposto dal Servizio Amministrativo.

Le suddette domande di subentro devono essere corredate dalla documentazione elencata all' articolo 5, ~~con la esclusione dei disegni e della certificazione catastale~~ (D.C.C. n. 10 del 26/3/2003), ovvero quella di cui all'articolo 7.

Il Servizio Amministrativo Acquedotto può effettuare reintestazioni a *utenti proprietari* precedentemente titolari di contratto di fornitura di acqua, qualora l'utente cessante presenti la disdetta controfirmata dalla stessa proprietà.

In tali casi non occorre la stipula di un nuovo contratto di fornitura, essendo sufficiente una determinazione dirigenziale in tal senso.

L'utente subentrante che non regolarizza il subentro secondo le modalità del presente articolo entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della modificazione, è sottoposto al pagamento di una sanzione di Lire 200.000 pari ad € 103,29 ai sensi dell'articolo 41 , Il comma, lett.c) del presente Regolamento.

Alla stessa sanzione soggiace l'utente che non presenta entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, con le stesse modalità di cui al terzo comma del presente articolo, apposita domanda intesa ad ottenere una nuova concessione di fornitura per diversa utilizzazione dell'acqua.

Le concessioni si intendono risolte nei casi di fallimento del concessionario o di distruzione dello stabile, fatte salve le ragioni e le azioni del Comune per il recupero dei propri crediti.

## TITOLO III Gestione del Servizio

### *Articolo 12 Interruzione o deficienza nel deflusso*

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni del deflusso o per diminuzioni di pressione dell'acqua potabile fornita.

Provvederà, comunque, a rimuoverne le cause con la massima sollecitudine, salve cause di forza maggiore o motivati impedimenti.

### *Articolo 13 Continuità e Servizi d'emergenza*

Il Comune fornisce, di norma, un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

La sospensione o interruzione del servizio può essere imputabile solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare sospensioni o interruzioni per una durata superiore alle 48 ore, il Servizio Tecnico dell'Acquedotto, compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali ed organizzative, potrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità Sanitaria.

Per gli interventi programmati di manutenzione che comportino la sospensione o interruzione del servizio idropotabile, il Dirigente del Servizio Tecnico dell' Acquedotto ne darà preavviso con almeno cinque giorni di anticipo, avvalendosi dei più idonei mezzi di informazione.

Qualora si verifichi un incendio, la cui estinzione richieda la disponibilità dell'intera portata della tubazione stradale, il Servizio Tecnico dell'Acquedotto ha la facoltà, senza alcun avviso, di chiudere temporaneamente le derivazioni dei frontisti.

Parimenti il Comune può procedere alla sospensione del servizio per procedere a riparazioni di guasti alla condotta principale o ai serbatoi di accumulo.

Il Comune, nei limiti dei mezzi e del personale disponibili, può fornire il **servizio di acqua non potabile** agli edifici temporaneamente non raggiunti dalla distribuzione, o non serviti dalla rete dell'Acquedotto civico, tramite **autobotte** comunale. In tali casi è dovuto dal richiedente il servizio il corrispettivo stabilito annualmente dal Dirigente del Settore Tecnico.

### *Articolo 14 Livelli minimi del Servizio*

Compatibilmente con la disponibilità di acqua e della portata della rete idrica, il Comune assicura all'utenza i livelli minimi di servizio previsti dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999 (G.U. n. 126 del 1 giugno 1999 ), con priorità per la dotazione pro-capite giornaliera per le utenze domestiche di 150/l/ab. al giorno.

### *Articolo 15 Crisi qualitativa*

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Comune può erogare acqua non potabile, purchè ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle Autorità competenti (Prefetto, Autorità locali di Polizia ed Autorità Sanitaria Locale) ed all' utenza e, comunque, subordinatamente al Nulla-Osta dell'Autorità Sanitaria Locale.

*Articolo 16*  
*Divieto di sub-concessione*

L'acqua fornita ad una unità immobiliare, ad un singolo edificio, ad un gruppo omogeneo di edifici, ad un condominio, deve essere utilizzata nei medesimi. Pertanto, è vietato a chiunque di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari, inquilini o locatori di altre unità immobiliari.

In particolare, la derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già utente diviene oggetto di compravendita o di cessione e, quindi, non è più servita direttamente dall'Acquedotto comunale.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'utente originario ed il nuovo utente sono solidamente responsabili per il pagamento dei canoni maturati fino al rilascio di regolare concessione a favore del nuovo utente, salve comunque le sanzioni previste dall'art. 41 del presente Regolamento, che verranno applicate a carico di ogni soggetto responsabile dell'abuso. Inoltre, a titolo sanzionatorio, i consumi di acqua rilevati dall'ultima lettura, verranno fatturati a Lire 3.000/mc € 1,55/mc

*Articolo 17*  
*Derivazioni, Spese di impianto e contributi*

La fornitura dell'acqua viene fatta, di norma, a deflusso libero misurato dal contatore. Tuttavia, ove il Servizio Tecnico Acquedotto lo ritenga opportuno e necessario per garantire la fruizione minima dell'acqua anche agli altri utenti o ad intere zone o vie, è possibile introdurre prima del contatore apposito strumento sigillato atto a ridurre il deflusso o la portata dell'acqua.

Le opere di derivazione dalla condotta principale stradale (*distributrice*) al contatore sono eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente sulla scorta dei costi fissati annualmente dal Dirigente del Settore Tecnico dell'Acquedotto con propria determinazione.

La tubazione di derivazione dalla rete stradale al contatore resta di proprietà comunale.

*Articolo 18*  
*Derivazione o presa unica - Opere successive*

Ogni edificio, come già disposto al primo comma dell'art. 9, verrà dotato di un'unica derivazione.

Sono a carico dell'utente tutte le spese necessarie per ogni ulteriore spostamento del contatore richiesto dopo la realizzazione della derivazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico dell'Acquedotto accerti l'inidoneità, determinatasi per qualunque causa, del locale contatore dell'acqua potabile o del sito contatore rispetto alle norme fissate nell'articolo 20 del presente Regolamento, è fatto obbligo all'utente di presentare la domanda di spostamento del contatore con l'impegno a sostenere i relativi oneri.

*Articolo 19*  
*Potenziamento derivazioni*

Come stabilito al comma secondo dell'articolo 9 è possibile, a richiesta dell'utente, concedere il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni: in tali casi, però, il richiedente dovrà anticipare al Comune l'importo corrispondente alle spese di cui al secondo comma dell'art.17 del presente Regolamento.

I motivi di deroga alla norma generale stabilita dall'art. 9, primo comma, vanno espressamente indicati nel nuovo contratto che si dovrà stipulare tra le parti.

In presenza della posa di una seconda derivazione o di altre derivazioni, è fatto divieto assoluto di collegare le stesse ad anello. Tuttavia, qualora a valle di ciascun contatore venisse installato un disconnettore a tre vie avente gli stessi

requisiti dell'apparecchiatura citata alla lettera d) del comma secondo dell' articolo 23, il Dirigente del Settore Tecnico dell'Acquedotto può autorizzare il suddetto collegamento ad anello.

E' assolutamente vietata l'installazione di circuiti di by-pass dell'apparecchiatura di disconnessione anzidetta, pena l'applicazione della tariffa massima sui consumi prevista dal presente Regolamento.

#### Articolo 20

##### *Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio*

I contatori e le prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico devono essere posti, di norma, all'esterno dei fabbricati, a confine con aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, con sportello a vetro realizzato a cura e spese dell'utente; qualora ciò non sia possibile vanno collocati in apposito locale condominiale ubicato a piano cantinato o al piano terra del fabbricato, in posizione immediatamente adiacente al muro frontale dell'edificio e nel punto di immissione delle derivazioni dell'acqua potabile.

Il locale dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- 1) avere larghezza e lunghezza minima di 1,50 ml. ed altezza non inferiore a 2,40 ml.;
- 2) essere sufficientemente illuminato;
- 3) venire periodicamente disinfettato e derattizzato in uno con i corridoi che ad esso conducono e che devono comunque essere facilmente percorribili;
- 4) non avere installati al suo interno altri contatori o cavi di energia elettrica, del gas, etc.;
- 5) non contenere altre apparecchiature tecnologiche incompatibili o vietate dalle vigenti disposizioni di legge (condotte di fognatura, esalatori e vasche di raccolta acque nere e bianche, serbatoi del gas, caldaie, etc.);
- 6) non contenere eventuali impianti di sollevamento;
- 7) essere dotato di idoneo scarico sifonato a pavimento.

Qualunque eventuale intervento manutentivo, di ripristino, etc. da eseguire sul tratto di linea posta all'interno della proprietà privata (ad esclusione delle stradelle private) per raggiungere il punto contatore o le prese antincendio di cui sopra è a totale cura e spese dell'utente, escludendosi qualunque responsabilità del Comune; in tal caso i lavori saranno eseguiti sotto il diretto controllo del Servizio Tecnico dell'Acquedotto che deve essere preventivamente avvertito, pena la revoca della concessione dell'acqua potabile.

Qualora l'edificio o il gruppo di fabbricati non presenti alcun fronte allineato e confinante con aree pubbliche o adibite all'uso pubblico, il contatore o i contatori e le prese antincendio a spegnimento automatico devono essere collocati in locale avente caratteristiche simili a quelle di cui al primo comma del presente articolo o, nei casi di impossibilità a realizzarlo, in apposito idoneo alloggiamento posto immediatamente a ridosso della recinzione e, comunque, a confine con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico.

Per gli edifici con meno di quattro unità immobiliari nei quali non sono realizzati locali condominiali per la destinazione di cui sopra, il contatore o i contatori e le prese antincendio a spegnimento automatico devono essere ubicati (*relativamente agli edifici posti a confine con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico*) incassati nel muro frontale in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi ovvero (*per gli edifici non direttamente confinanti con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico*) incassati nel muro di recinzione o in apposito alloggiamento che dovrà essere costruito a spese e cura dell'utente immediatamente all'ingresso della tubazione nella proprietà privata secondo le prescrizioni all'uopo fornite dal Servizio Tecnico Acquedotto.

E' consentita la posa in opera di contatori su strade private a condizione che i richiedenti costruiscano a proprie spese, dietro direzione del Servizio Tecnico, la tubazione dalla strada pubblica fino al fabbricato ( o ai fabbricati). Detta tubazione viene automaticamente ceduta al Comune il quale avrà diritto di accesso sulla strada

privata per le eventuali manutenzioni della tubazione. Le eventuali riparazioni saranno eseguite sempre a cura del Comune, ma a spese dell'utente (o degli utenti).

**E' fatto espresso divieto ai residenti della strada privata di intervenire sulle tubazioni.** La violazione di tale divieto comporta la comminazione della sanzione di cui all'articolo 41 punto a).

Il Dirigente del Settore Tecnico dell'Acquedotto può, in deroga a quanto sopra, per l'introduzione di nuove tecnologie, autorizzare altre soluzioni, fermo il principio della facile ispezionabilità del sito in cui sono collocati i contatori da parte del personale comunale di vigilanza e del Servizio Acquedotto.

I motivi di deroga alla norma generale vanno espressamente indicati nel contratto.

#### *Articolo 21*

##### *Diametro delle derivazioni e dei contatori*

Le derivazioni, da realizzare di norma in conformità a quanto richiesto dall'utente, non possono avere diametro superiore a 50 millimetri.

Derivazioni superiori ai 50 mm. potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione principale stradale (*distributrice*).

Le tubazioni interne che si diramano dal o dai contatori devono avere un diametro proporzionato al consumo.

Le caratteristiche tecniche del contatore, le sue dimensioni, etc.. sono stabilite, in via generale, dal Servizio Tecnico dell'Acquedotto.

Nel caso che il contatore posto in opera non sia adeguato al consumo, l'utente deve richiederne la sostituzione al Servizio Amministrativo dell'Acquedotto con altro idoneo, restando le spese per tale sostituzione a totale carico dell'utente stesso.

Il Comune ha comunque la facoltà di far sostituire, con spese a totale carico dell'utente, un contatore con altro di maggiore diametro quando il consumo mensile risulti superiore alle misure di cui al seguente prospetto:

- per contatore da mm.	13 di diametro	mc.	150
- per contatore da mm.	20 di diametro	mc.	300
- per contatore da mm.	25 di diametro	mc.	400
- per contatore da mm.	30 di diametro	mc.	600
- per contatore da mm.	40 di diametro	mc.	1.150
- per contatore da mm.	50 di diametro	mc.	1.750
- per contatore da mm.	80 di diametro	mc.	3.500
- per contatore da mm.	100 di diametro	mc.	5.250

#### *Articolo 22*

##### *Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto Manomissione degli stessi - Furto del contatore*

L'utente deve proteggere da manomissioni, dal gelo, dal caldo e da altri eventi, che in genere possono danneggiarli, il contatore e la tubazione fino al medesimo, il rubinetto d'arresto, i sigilli e le altre apparecchiature che il Servizio Tecnico Acquedotto ha installato.

In ogni caso, lo stesso è responsabile verso il Comune dei danni causati alle tubazioni, al rubinetto ed al contatore nonché di quelli per eventuali conseguenti allagamenti o danni procurati a terzi.

L'utente deve rimborsare l'importo fissato annualmente dal Dirigente del Settore Tecnico dell'Acquedotto, con propria determinazione, per ogni visita che, dietro espressa richiesta dello stesso, viene eseguita dal personale comunale alle tubazioni interne o per la constatazione di danni causati al contatore, alla derivazione, al rubinetto d'arresto o ai sigilli.

La manomissione del contatore, del rubinetto d'arresto collocati sulla derivazione comunale e delle tubazioni relative alla stessa da parte dell'utente,

comporta la comminazione della sanzione di Lire 400.000 € 206,58, prevista dall'articolo 41 del presente Regolamento, il risarcimento dei danni, il rimborso degli oneri sostenuti per il ripristino, nonché l'applicazione della tariffa massima prevista dal presente Regolamento, sulla media dei consumi rilevati nell'ultimo biennio.

La stessa sanzione sarà applicata anche per la rottura dei sigilli posti al contatore ed al rubinetto d'arresto posto sulla derivazione.

In caso di furto del contatore l'utente è tenuto a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria ed a presentarne tempestivamente copia al Servizio Amministrativo dell'Acquedotto, che provvederà per il ripristino di un nuovo contatore dietro versamento del diritto fisso stabilito annualmente dal Dirigente del Servizio Tecnico dell'Acquedotto.

Il consumo misurato dal contatore asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base del consumo storico medio (ultimi 4 anni) dell'utenza, ovvero in base al consumo contrattualmente impegnato se la concessione è perfezionata da meno di un anno.

## TITOLO IV

### Norme per le reti interne

#### *Articolo 23*

#### *Norme specifiche per gli impianti e la rete di distribuzione interna*

Tutte le reti interne di distribuzione dell'acqua devono essere realizzate in conformità a quanto descritto nei grafici e nella Relazione tecnica allegati al progetto presentato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Qualora, per esigenze di natura tecnica o igienica, si dovesse rendere indispensabile individuare con esattezza le reti di distribuzione dell'acqua esistenti nel fabbricato, l'utente è tenuto a produrre al personale comunale, a semplice richiesta, i disegni di cui all'art. 5 ( **D.C.C. n. 10 del 26/3/2003**) 4 del presente Regolamento.

La costruzione o la ristrutturazione e la successiva manutenzione delle reti di distribuzione e dei relativi accessori nell'interno degli edifici a qualunque uso adibiti, sono a cura e spese degli utenti.

Il Comune, tuttavia, si riserva di prescrivere di volta in volta le norme particolari che riterrà necessarie per motivi igienici e funzionali.

In generale, per la realizzazione delle reti interne viene stabilito quanto appresso:

**a)** La rete di distribuzione interna deve essere realizzata con tubazioni in ferro trafilato zincato o altro materiale ritenuto idoneo dai competenti Organi sanitari preposti.

**b)** Non è consentito l'impiego di serbatoi di accumulo d'acqua, fatta eccezione per impianti di autoclave e pre-autoclave, da tenersi, però, costantemente sotto pressione.

Tutti gli impianti di sopraelevazione, compresi quelli semiautomatici con o senza serbatoio a membrana e quelli a comando manuale, devono essere corredati di un serbatoio autoclave installato tra il contatore fornito dal Servizio Tecnico dell'Acquedotto comunale e le pompe. La capacità dei serbatoi pre - autoclave non deve essere inferiore al 50% della capacità dei serbatoi di autoclave d'esercizio e ad 1/20 (un ventesimo) della portata caratteristica oraria del contatore per tutti gli altri tipi di impianti di sopraelevazione.

Tali serbatoi devono avere un pressostato di minima, tarato ad una pressione tale da garantire il flusso idrico alle utenze poste ai piani più alti e collegato alle pompe che dovranno arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete comunale. Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione devono avere una portata caratteristica oraria del contatore dell'Acquedotto comunale; pompe di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di derivazione o presa potranno essere installate solamente su impianti antincendio a spegnimento automatico.

Resta in facoltà del Comune disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del funzionamento degli impianti anzidetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico-sanitario.

**c)** Sono vietati collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile a derivazioni poste sulle reti adduttrici dell'acqua ai serbatoi comunali.

**d)** Non possono sussistere collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile coi condotti di fognatura, con altre condotte d'acqua e con qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua stessa, ad eccezione dei casi previsti alla successiva lettera e).

Gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario (scambiatori di calore con o senza addolcitori, ecc.), di riscaldamento autonomo o centralizzato, di condizionamento e di trattamento aria, di trattamento acqua, antincendio a mezzo sprinkler, a lama d'acqua, naspi, lance o idranti a colonna, di irrigazione automatica o di innaffiatura e, in genere, tutti quei circuiti o apparecchiatura la cui connessione diretta alla rete pubblica di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante già consegnata all'utenza, non devono essere collegati direttamente alla rete interna di distribuzione dell'acqua potabile, ma essere disconnessi da questa mediante una

vasca di disconnessione o mediante l'installazione di un disconnettore a tre vie realizzato secondo la *norma UNI 9157* del febbraio 1988 e munito di marchio concesso dall'UNI. Essi, inoltre, non devono avere connessioni dirette con condotti di fognatura. Nel caso di realizzazione della vasca di disconnessione, l'eventuale riempimento degli impianti a circuito chiuso ed il loro normale reintegro dovrà avvenire esclusivamente tramite una valvola automatica, anche galleggiante. La tubazione di mandata deve sempre essere posta a quota superiore a quello dello scarico di troppo pieno. Tale scarico dovrà essere dimensionato nel rapporto di 3 a 1 rispetto alla tubazione di mandata.

Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili sono ammesse nei limiti e secondo le indicazioni del Decreto del Ministero della Sanità del 21/12/1990 n.443 e successive modificazioni.

**e)** Cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo non possono essere allacciati alla tubazione di derivazione, al contatore ed alle tubazioni della rete interna.

**f)** A valle di ogni contatore devono essere installati due rubinetti di arresto e uno di scarico; quest'ultimo va posto tra i due rubinetti d'arresto.

Tutti i rubinetti dovranno essere accessibili al personale comunale per eventuali verifiche, cambi del contatore e campionamenti d'acqua. La violazione di tali prescrizioni comporterà la comminazione delle sanzioni previste dall'articolo 41.

**g)** Per la realizzazione di impianti antincendio a spegnimento automatico di qualsiasi tipo, che sia derivato direttamente dalla tubazione di rete, l'utente deve attenersi alle seguenti norme:

1) l'impianto potrà essere in funzione solo dopo l'esito positivo della verifica da parte del Servizio Tecnico Acquedotto;

2) non è consentita alcuna derivazione di acqua, né alcuna saracinesca di sezionamento a monte del gruppo automatico di allarme;

3) l'impianto deve essere a vista e facilmente ispezionabile sino agli ugelli;

4) le pompe di sopraelevazione ed i gruppi a presa rapida dei Vigili dei Fuoco dovranno essere privi di saracinesche di arresto di sezionamento e di by-pass; l'alimentazione delle eventuali vasche e/o serbatoi di accumulo deve essere derivata esclusivamente a valle del contatore esistente. Non sono ammesse promiscuità o doppie alimentazioni dell'impianto nemmeno in presenza di saracinesche di sezionamento;

6) sulle tubazioni di ogni montante principale degli impianti bagnati deve essere installato un rubinetto di scarico (di diametro adeguato al montante e comunque non inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente per le necessarie periodiche operazioni di spurgo;

E' vietato immettere nell'acqua dell'impianto sostanze estranee che possano modificare le caratteristiche di potabilità stessa.



## **Titolo V**

### **Impianti antincendio e approvvigionamento autonomo di acqua.**

#### *Articolo 24* *Bocche ed impianti antincendio*

In seguito ad apposita istanza presentata secondo le modalità indicate nel Titolo II, il Comune ha la facoltà di concedere una speciale derivazione antincendio per l'impianto di spegnimento automatico posto all'interno dell'edificio.

Le opere inerenti alle speciali derivazioni antincendio sono eseguite a cura del Comune ed a spese del richiedente, restando il materiale impiegato di proprietà comunale.

#### *Articolo 25* *Sigilli degli impianti antincendio*

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio sono sigillate dal Servizio Tecnico dell' Acquedotto e solo in caso di incendio l'utente può, rompendone il sigillo, aprirle e servirsene con l'obbligo di darne immediata comunicazione, anche telegrafica o a mezzo fax, allo stesso Servizio Tecnico.

La valvola della derivazione per impianto antincendio a spegnimento automatico viene, invece, sigillata aperta.

Qualora le valvole suddette venissero manovrate non per causa d'incendio ed ogni qualvolta l'utente mancasse di dare formale ed immediato avviso al Servizio Tecnico dell' Acquedotto della rottura del sigillo, avvenuta per qualsiasi causa, l'utente medesimo è passibile della **sanzione di Lire 40.000 € 20,66** per ciascuna bocca antincendio e/o derivazione per ogni giorno con decorrenza dalla data dell'ultimo controllo del sigillo stesso.

La sanzione anzidetta è sostitutiva di quelle comminate all'articolo 41 del presente Regolamento.

#### *Articolo 26* *Pozzi privati*

Anche coloro che si approvvigionano di acqua potabile in tutto o in parte da pozzi privati sono tenuti al rispetto dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Gli stessi, prima di utilizzare l'immobile e, quindi, il pozzo per usi potabili devono:

- 1) dimostrare di avere ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo;
- 2) far eseguire ad una struttura pubblica i necessari accertamenti sulla potabilità dell'acqua. Copia dei certificati attestanti i risultati sulla potabilità devono essere depositati presso il Servizio Tecnico dell' Acquedotto;
- 3) installare apposito contatore per la misurazione dei prelievi d'acqua. Tale misuratore dovrà essere approvato dal Servizio Tecnico Acquedotto, che provvederà anche a collaudarlo ed a sigillarlo subito dopo.

Qualunque variazione, guasto, etc. al misuratore deve essere immediatamente comunicata al Servizio Tecnico dell' Acquedotto.

Il personale comunale addetto alla vigilanza, alla lettura ed al controllo può in qualunque momento accedere al pozzo ed al contatore per le necessarie verifiche e per gli accertamenti.

Qualora il sigillo apposto al misuratore venisse, per qualunque motivo, rimosso da personale diverso da quello del Servizio Tecnico Acquedotto, è fatto obbligo all'utilizzatore del pozzo di darne pronta comunicazione telegrafica o a mezzo fax al Servizio Tecnico dell'Acquedotto per la redazione di nuovo verbale di sigillatura.

Ove la mancanza del sigillo o la sua eventuale manomissione venisse accertata, invece, dal personale di sorveglianza o dai lettori in assenza di alcuna segnalazione dell'interessato verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 41, Il comma, lett. a) del presente Regolamento.

## TITOLO VI

### Canoni, tariffe, contributi e depositi.

#### Articolo 27 Canoni, tariffe e contributi

La politica tariffaria si ispira all'obiettivo della copertura del costo del Servizio.

Per ogni concessione di derivazione d'acqua, o comunque per ogni contatore, l'utente deve corrispondere al Comune:

1. ~~il diritto fisso di istruttoria delle nuove domande di utenza; ( D.C.C. n. 36 DEL 26/9/2006)~~
2. il canone per il noleggio del contatore;
3. l'importo relativo al consumo secondo le tariffe in vigore al periodo di riferimento;
4. il contributo fisso per le derivazioni a servizio dell'impianto antincendio;
5. i canoni di depurazione e fognatura, secondo le norme vigenti nel tempo;
6. le spese per notifiche, recapito, Iva, etc.

I canoni, le tariffe e i contributi sono determinati dalla Tabella di cui all'**Allegato A** del presente Regolamento e possono essere periodicamente modificati dalla Giunta Municipale in relazione al costo di gestione del servizio, agli investimenti, ed agli ammortamenti. In ogni caso, i proventi dell'Acquedotto non possono superare i costi di cui sopra.

Tutte le utenze provvisorie devono regolarizzare la loro posizione contabile alla scadenza contrattuale.

~~Al fine di ripartire i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissato, per le utenze domestiche, un quantitativo minimo pari a 120 mc. annui che verrà fatturato all'utenza, anche se non effettivamente consumato.~~

~~Nel caso di derivazioni condominiali, il minimo garantito è moltiplicato per il numero delle unità abitative esistenti. ( D.C.C. n. 36 del 26/9/2006).~~

Le norme di cui al presente articolo, ad eccezione del comma secondo, n.1, si applicano anche alle utenze già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che occorra alcuna modifica formale dei contratti già stipulati.

#### Articolo 28 Depositati di garanzia

Ogni utente è tenuto ad effettuare, prima dell'esecuzione della derivazione da parte del Comune, un deposito di garanzia pari al doppio del costo del gruppo di misura (contatore, rubinetto d'arresto, etc.). Tale costo è fissato annualmente dal Dirigente del Servizio Tecnico dell'Acquedotto con propria determinazione.

Il deposito è costituito a garanzia del pagamento di tutti i crediti per il servizio dell'acqua potabile, compresi i consumi d'acqua. Il Comune può effettuare prelievi fino alla copertura di quanto vantato e l'utente ha l'obbligo di reintegro nel termine assegnato.

Il deposito verrà restituito all'utente al momento della disdetta del contratto di fornitura, dopo che lo stesso utente avrà provveduto a saldare ogni pendenza verso il Comune e riconsegnato in buono stato il contatore e gli accessori a suo tempo installati.

In caso di decesso dell'utente il deposito verrà restituito, su richiesta, agli eredi dello stesso.

*Articolo 29*  
*Misurazione dell'Acqua*

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

Nel caso di derivazioni condominiali con un numero superiore a ~~quattro~~ ( **D.C.C. n. 10 del 26/3/2003**) **dodici** unità abitative, di regola, viene installato un solo contatore generale.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua per la manutenzione del contatore, in aggiunta al canone desunto dall'applicazione delle tariffe vigenti nel tempo.

La lettura dei contatori viene effettuata almeno una volta all'anno ~~e, di regola, entro il mese di gennaio.~~ ( **D.C.C. n. 36 DEL 26/9/2006**).

L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura con cadenza semestrale, da effettuare secondo le istruzioni di cui all' **Allegato B**, salva la facoltà di verificare la veridicità o l'attendibilità dei consumi denunciati.

*Articolo 30*

*Indicazioni errate del contatore e impossibilità di rilevamento dei consumi*

Nel caso in cui viene accertato che un contatore dà indicazioni errate del consumo di acqua o in tutti i casi di impossibilità ad effettuare il rilevamento dei consumi, semprechè non risulti evidente la manomissione, gli stessi verranno determinati in via presuntiva, e quindi addebitati nella fattura, come di seguito:

a) *ove l'utenza non abbia ancora superato il primo anno*, in base al consumo del periodo precedente a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento, o, in mancanza, sulla scorta dei consumo medio per persona determinato periodicamente dall'Istat;

b) *ove l'utenza esista da oltre un anno*, in base alla media dei consumi dei corrispondenti due anni precedenti a quello della constatazione dell' errore o del mancato rilevamento, tenendo conto però delle eventuali dimostrabili modificazioni giustificative dei consumi stessi o della composizione del nucleo familiare

*Articolo 31*

*Pagamento canoni, tariffe e contributi*

Le fatture o bollette o qualsiasi altra comunicazione, vengono inviate al luogo di residenza o di recapito dichiarato dal contraente in sede di stipula del contratto.

~~Di regola, la fatturazione dei consumi viene effettuata entro il mese di febbraio di ciascun anno.~~ ( **D.C.C. n. 36 del 26/9/2006**).

Le fatture comprendono:

il canone per il noleggio del contatore, ~~il canone fisso sul minimo consumo contrattuale~~ ( **D.C.C. n. 36 del 26/9/2006**), nonché il canone calcolato sui consumi in eccedenza al minimo, come rilevati dall'ultima lettura dei contatori. Le fatture ricomprendono, anche, i canoni di depurazione e fognatura e l'IVA applicata secondo le disposizioni vigenti nel tempo.

La norma di cui al precedente comma non esclude che il Comune, per esigenze di carattere organizzativo, possa fatturare i canoni con diversa periodicità.

~~Il pagamento delle somme fatturate, eccedenti l'importo di Lire 200.000 €103,29, può essere, a richiesta, rateizzato in un massimo di tre bimestralità, con l'addebito degli interessi stabiliti con provvedimento di carattere generale o, comunque, non inferiori a quelli legali.~~ ( **D.C.C. n. 10 del 26/3/2003**)

I corrispettivi per l'acqua erogata, per il noleggio del contatore e degli accessori, per la derivazione del servizio dell'impianto antincendio nonché ogni altro corrispettivo dovuto, vanno pagati entro il termine fissato nella fattura fatta recapitare dal Servizio Amministrativo dell'Acquedotto ed utilizzando il modello allegato alla stessa, presso gli Uffici postali o altro soggetto incaricato dal Comune. L'Ente può avvalersi del Banco Posta S.p.A. anche per il recapito delle bollette agli utenti

**riservandosi la facoltà di consentire all'utenza il pagamento dei consumi acqua in massimo tre rate. ( D.C.C. n. 10 del 26/3/2003).**

Le fatture verranno recapitate 30 giorni prima del termine ultimo di pagamento e possono essere emesse con periodicità semestrale o annuale, in relazione cioè alle letture effettuate.

Il Comune ha la facoltà di procedere ai rilevamenti dei consumi con periodicità annuale o semestrale.

Per i pagamenti effettuati oltre il termine indicato nella bolletta o fattura, l'Ente ha il diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli **interessi di mora** per ritardato pagamento, valutati in misura **pari al triplo del tasso di interesse legale vigente nel tempo.**

Ove la morosità si protragga per un periodo superiore a sessanta giorni dalla scadenza indicata nella bolletta o fattura, l'Ente procede alla sospensione della erogazione dell'acqua, previa la notifica di un preavviso non inferiore a trenta giorni, accompagnato dal duplicato della fattura non pagata.

Qualsiasi reclamo in corso non dà diritto all'utente di tenere in sospeso il pagamento della o delle fatture.

In tutti i casi di disdetta, subentro o trapasso della fornitura, l'utente cessante o i suoi aventi causa devono provvedere al saldo di quanto dovuto, pena l'incameramento della cauzione e salve le azioni di recupero delle somme ancora dovute.

L'utente può chiedere di domiciliare le fatture presso un Istituto di Credito, previo accordo con il Comune.

#### *Articolo 32*

##### *Sospensione e riattivazione*

Nel caso di sospensione dell'erogazione disposta ai sensi dell'articolo precedente, per il ripristino della stessa è necessario:

- il saldo di tutte le bollette scadute, con i relativi interessi di mora;
- il pagamento dei diritti di chiusura e riapertura pari a Lire 100.000 € 51,65 + IVA, di cui verrà rilasciata regolare fattura.

#### *Articolo 33*

##### *Fughe dopo il contatore*

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà del concessionario, sono a carico dello stesso che, pertanto, dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale e fatturata secondo le tariffe in vigore. Non saranno, in questi casi, effettuati ricalcoli di sorta.

Nell'eventualità di perdite interessanti tubazioni interrante che dal contatore vanno alle colonne montanti e, come tali, occulte, adeguatamente comprovate da documentazione tecnica e fotografica, sarà ricalcolato il consumo del semestre interessato dalla dispersione a tariffa base. L'Acquedotto effettuerà sopralluoghi per verificare la veridicità del danno.

#### *Articolo 34*

##### *Prelevi abusivi*

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore dell'Acquedotto e quelli a valle destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

## Articolo 35

### Ricorsi

Un apposito ufficio dell'Acquedotto, costituito con provvedimento del Sindaco, valuterà i ricorsi inoltrati dagli utenti per presunte irregolarità di fornitura, lettura, fatturazione, etc.

## TITOLO VII Controlli e verifiche.

### Articolo 36

#### Visite di controllo

Il Comune ha sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati o dipendenti, ed anche senza alcun preavviso, la rete di distribuzione interna e gli impianti e gli apparecchi ad essa collegati, sia di proprietà comunale che dell'utente.

In particolare, dovranno avere libero accesso gli incaricati della lettura, della manutenzione nonché quelli della sostituzione periodica dei contatori e delle saracinesche o rubinetti d'arresto.

### Articolo 37

#### Compiti dei lettori

Il personale addetto alla lettura dei contatori provvede:

- 1) alle rilevazioni periodiche ed alle verifiche dei consumi di acqua potabile;
- 2) alle rilevazioni per la classificazione delle utenze ai fini dell'applicazione delle corrispondenti tariffe;
- 3) alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie dei contatori;
- 4) alla segnalazione di eventuali infrazioni al presente Regolamento;
- 5) ad ogni altro adempimento inerente il servizio assegnato dal Responsabile del Settore Gestione Risorse

### Articolo 38

#### Compiti dei tecnici del servizio e della P.M.

Il personale tecnico (*Ingegneri, geometri, idraulici, etc.*) del Servizio Acquedotto provvede:

- a) a collaudare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dalle nuove utenze **nella ipotesi di cui all'art. 23, lett. G); ( D.Comm.le n. 369 del 17/7/2001)**
- b) a collaudare le modifiche apportate alle reti di distribuzione, agli impianti ed alle apparecchiature interne delle utenze in atto **nella ipotesi di cui all'art. 23, lett. G); ( D.Comm.le n. 369 del 17/7/2001)**
- c) alla sigillatura dei contatori e dei misuratori apposti ai pozzi privati;
- d) a contestare e rilevare le infrazioni al presente Regolamento eventualmente riscontrate nel corso di sopralluoghi, collaudi, verifiche, etc.;
- e) a redigere le stime necessarie per la realizzazione delle derivazioni e di quant'altro necessario per la regolarizzazione delle utenze.
- f) a collaudare i misuratori installati presso i pozzi privati dai quali viene prelevata l'acqua potabile.

La Polizia Municipale è tenuta a supportare l'Ufficio Tecnico nelle operazioni di distacco dei contatori degli utenti morosi e nelle operazioni di vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

*Articolo 39*  
*Cambi e verifiche dei contatori*

Allorquando l'utente ritiene errate o improbabili le indicazioni del contatore per malfunzionamento, il Servizio Tecnico, su richiesta dello stesso utente, provvederà alla verifica del contatore mediante contatore campione ed alla eventuale sostituzione.

Qualora la verifica dovesse riscontrare il lamentato difetto, le spese relative alle prove resteranno a carico del Comune e l'eccedenza di consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore o del contatore campione, riferite comunque ad un periodo di tempo non superiore ai due anni. Se, invece, la verifica dovesse dare esito negativo confermando la regolarità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza dei 5% (cinque per cento) in più o in meno con deflusso normale, le spese delle prove vengono poste a carico dell'utente reclamante.

Il Comune ha, comunque, sempre la facoltà di sostituire il contatore quando lo riterrà necessario, senza obbligo di preavviso

Le spese di cui al presente articolo sono fissate annualmente dal Dirigente del Servizio Tecnico dell' Acquedotto con propria determinazione.

## TITOLO VIII

### Rapporti con gli utenti. Sanzioni

#### *Articolo 40* *Rapporti con gli utenti*

Il Comune assicura l'apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, attingere informazioni, ecc. ~~per la durata di almeno dodici ore settimanali~~ **(D.C.C. n. 10 del 26/3/2003)**.

I giorni e gli orari di apertura e chiusura degli sportelli sono stabiliti con provvedimento del Sindaco e sono resi pubblici con avvisi da esporre all'esterno degli uffici dei Servizi dell'Acquedotto, nonché attraverso altri idonei servizi di informazione, anche telefonici e informatici.

Il Comune attiva, altresì, un numero verde per un orario di almeno dieci ore al giorno nei giorni feriali e di cinque ore il sabato per la segnalazione di guasti o interruzioni del servizio.

Conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999 ( in G.U. n.12 del 1 giugno 1999), il Comune assicura adeguata informazione all'utenza sulle procedure ed iniziative che possono interessarla, quali: le modalità di lettura dei contatori, il meccanismo di composizione delle tariffe e di compilazione delle fatture, la rilevazione e segnalazione dei consumi anomali, ecc.

#### *Articolo 41* *Sanzioni*

La violazione da parte degli utenti delle norme del presente Regolamento, anche nei casi in cui non se ne faccia esplicito riferimento, verrà punita con le sanzioni amministrative di seguito specificate, fatte salve, in ogni caso, le eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea violazione di altri Regolamenti comunali o di norme di legge.

In particolare sono stabilite le seguenti sanzioni:

- a) - **Lire 700.000 €361,52** per la violazione degli articoli **3; 19**, ultimo comma; **20**, secondo comma punto 5 e settimo comma; **23**, quinto comma, lettera g); **26**, sesto comma;
- b) - **Lire 400.000 €206,58** per la violazione degli articoli **16; 20**, secondo comma, numeri 3, 4 e 6 ; **22 ; 23** quinto comma, lettere a,b,c,d,e,f;
- c) - **Lire 200.000 €103,29** per la violazione degli articoli **10**, decimo comma; **11**, sesto comma; **20** primo comma, n.2.

In tutti i casi in cui viene accertata dal personale addetto alla lettura o alla manutenzione o alla sostituzione periodica dei contatori e delle saracinesche o rubinetti d'arresto o comunque dal personale comunale addetto al Servizio Tecnico o al Servizio Amministrativo Acquedotto, nonché dai Vigili Urbani, la manomissione dei sigilli apposti dal Servizio Tecnico Acquedotto è applicata, fatta salva ogni altra azione anche penale, la sanzione di **Lire 1.000.000 €516,46**.

## TITOLO IX Norme finali e transitorie.

### ~~Articolo 42: STRALCIATO ( D.C.C. n. 36 del 26/9/2006)~~

#### ~~Aggiornamento vecchio utenze~~

~~Noi casi previsti dall' articolo 10, commi 4, 5, 7 e dall' articolo 11 comma 2, (morte del titolare della concessione, passaggio di utenza per cambio del soggetto utilizzatore della fornitura), esclusivamente per le utenze preesistenti, è ammessa, in via transitoria, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la richiesta di modifica del contratto senza gli oneri di volturazione di cui all'art.10, comma 8 e senza l'applicazione delle sanzioni.~~

~~Ove dall'ispezione di cui all'art. 36 o dalle rilevazioni di cui al comma 2 dell'art. 37, dovesse emergere l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contrattuali, il servizio amministrativo del civico acquedotto modifica, d'ufficio, la categoria di appartenenza dell'utenza e ne dà comunicazione all'utente entro 15 gg.~~

~~Tali rilevazioni devono essere effettuate entro due anni dalla data di esecutività del presente provvedimento.~~

### Articolo 43

#### Adeguamento vecchie utenze

Con particolare riferimento alla ubicazione dei contatori, (art.20 ), tutte le vecchie utenze devono essere adeguate, a cura e spese degli utenti, alla prescrizioni del presente Regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore. In difetto, l'Amministrazione Comunale, fermo restando che in qualunque momento può ordinare detto adeguamento, è sollevata da responsabilità per ogni eventuale danno su aree e/o beni privati.

### Articolo 44

#### Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore al momento dell'esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

Deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta, previo pagamento delle spese di riproduzione.

### Articolo 45

#### Entrata in vigore e norma transitoria

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione. A decorrere da tale data s'intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti in materia.

I contratti di nuova utenza e le richieste di modifica su impianti esistenti, non ancora perfezionati alla suddetta data, dovranno adeguarsi alle presenti norme.

Per quanto riguarda, invece, le utenze concesse anteriormente a tale data, l'adeguamento al presente Regolamento deve essere posto in essere dagli interessati e dagli utenti entro e non oltre due anni. A tal fine il Comune provvederà ad informare la collettività con più avvisi, comunicazioni pubbliche, comunicati radio o televisivi e altri mezzi ritenuti opportuni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi e le norme di carattere generale vigenti nel tempo.

**Le tariffe previste nella allegata tabella entrano in vigore il 1° gennaio 2001 anche per le utenze preesistenti.**



**TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO anno 2001**  
(oltre I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente nel tempo)

**1) Diritto fisso istruttoria domande nuove utenze: STRALCIATO D.C.C. N. 36 DEL 26.9.2006**

- a) Per le utenze di cui all'art.2, lett. A del Regolamento,  
— fino a sette unità abitative, si applica il diritto fisso di..... € 51,65  
— Per ciascuna unità abitativa superiore a sette, si applica il diritto fisso di ..... € 25,82
- b) Per le utenze di cui all'art. 2 lett. B,C,D ed E, si applica  
Il diritto fisso di ..... € 258,23

**2) Canone fisso annuo per noleggio contatore**

- a) Per utenze con contatore Ø 20 mm. € 6,20  
b) Per utenze “ “ Ø 21-50 mm. € 12,39  
c) Per utenze “ “ Ø > 50 mm. € 37,18

**3) Canone annuo utenze domestiche**

- a) fino a mc. 120 (delibera G.M. n. 54 del 28/02/2005) € 0,20658/mc  
b) da mc. 121 a mc. 240 € 0,51646/mc  
c) oltre mc. 240 € 1,03291/mc

**4) Canone annuo utenze di cui alle lett. B,C,D ed E dell'art.2 del Regolamento**

- a) fino a mc. 120 (delibera G.M. n. 141 del 13/04/2006) € 0,51646/mc  
b) oltre mc. 120 (delibera G.M. n. 141 del 13/04/2006) € 1,03291/mc

**5) Contributi fissi annui per derivazioni speciali**

- a) derivazioni impianti antincendio:  
- fino a 10 bocche antincendio € 77,47  
- per ogni bocca antin. in più € 5,16

**6) Utenze sociali**

I.P.A.B. € 0,15494/mc

**7) Canone fognatura** € 0,08779/mc

**8) Canone depurazione** € 0,25823/mc


## Come leggere il contatore

Vi sono più varietà di contatori, ma, per quanto riguarda la lettura, si possono raggruppare in due categorie: contatori a lettura diretta e contatori a lancette. Premettendo che, comunque nella lettura, non viene tenuto conto dei decimali, riportiamo qui di seguito alcuni esempi.

### Contatore a lettura diretta

Sono i più semplici da leggersi, in quanto, la lettura è chiaramente indicata in numeri ed i quadranti con le lancette, indicano solo i decimali (che generalmente non vengono letti).

In alcune marche di contatori a lettura diretta, sono indicati in numeri anche i primi decimali, evidenziati dal colore rosso e separati dai numeri interi, dalla virgola.



### Contatori a lancette

Relativamente complessa risulta invece la lettura dei contatori a lancette.

Anche in questi contatori gli interi sono indicati in nero, mentre i decimali in rosso. Sotto ogni quadrante è indicato il numero per il quale moltiplicare il valore indicato dalla lancetta (es.  $\times 10$  oppure  $\times 1$ ). Ogni quadrante funziona in modo molto simile ad un orologio per cui la lancetta si posiziona esattamente su di un numero solo se la lancetta del quadrante "inferiore" si trova sullo zero, altrimenti la lancetta seguirà il numero di uno spazio proporzionale a quanto segnato dalla lancetta "inferiore".

